



Prot. n. 200824 del 22/12/2025

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 REGIONE SICILIANA

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA

INTERVENTO SRA 30 “Benessere Animale”

Azione A – Aree di intervento specifiche

Bando 2026



Sommario

1	Premesse e finalità dell'intervento.....	3
2	Riferimenti Normativi.....	3
2.1	Normativa dell'Unione.....	3
2.2	Normativa Nazionale.....	5
2.3	Disposizioni regionali.....	8
3	Localizzazione e durata dell'impegno.....	9
4	Beneficiari.....	9
5	Requisiti di accesso e specie animali ammesse all'intervento.....	9
6	Campo di applicazione.....	9
7	Dotazione Finanziaria.....	10
8	Azione A, aree e sotto-azioni.....	10
9	Modalità di accesso, impegni e condizioni di ammissibilità.....	12
10	Altri obblighi.....	13
11	Entità dell'aiuto.....	14
12	Collegamento con gli altri interventi (cumulabilità, compatibilità e demarcazione).....	15
13	Presentazione della domanda di Sostegno/Pagamento.....	15
14	Istruttoria e valutazione delle domande.....	16
15	Verifiche tecniche - amministrative e controlli in loco.....	16
16	Riduzioni ed esclusioni.....	17
17	Strumenti di tutela.....	17
17.1	Ricorso gerarchico.....	17
17.2	Ricorso Straordinario al Presidente della Regione.....	18
17.3	Ricorso giurisdizionale al TAR.....	18
18	Comunicazioni tramite la posta elettronica certificata (p.e.c.).....	19
19	Disposizioni finali.....	20
20	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	20



1 Premesse e finalità dell'intervento

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa.

D’altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla bio-sicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall’Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all’iniziativa “the end of the cage age”, avviata nel 2018 e finalizzata all’eliminazione dell’impiego di ogni forma di gabbia in allevamento.

In particolare, il presente intervento intende contribuire all’attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute, di cui al paragrafo 3.8 del presente Piano.

L’intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a garantire spazi disponibili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad arricchire gli ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e superiore alle pratiche vigenti.

2 Riferimenti Normativi

2.1 Normativa dell’Unione

- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il



regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento 2016/429 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) e sostituisce i seguenti regolamenti abrogati: Regolamento n.1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 - Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 - Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 - Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)



2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Raccomandazione (UE) 2016/336 della commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda;
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato dalla Commissione europea approvato con decisione C (2025) 8022 del 27 novembre 2025;

2.2 Normativa Nazionale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9.03.2023 e s.m.i., recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale e s.m.i.;
- Decreto legislativo 10/08/2018 n.101 ”Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 – GU Serie Generale n. 213 del 12/09/2022–disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 429/2016, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p),della legge 22 aprile 2021,n.53.(22G00142). Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n.42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;
- Decreto legislativo del 23 novembre 2023 n.188, recante “Disposizioni integrative e correttive” del decreto legislativo 17 marzo 2023 n.42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n.42 recante “Attuazione del



regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"; di attuazione dell'art.6 del decreto legislativo del 17/03/2023 n.42;

- Decreto Ministeriale n.93348 del 26/02/2024, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023/2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023/2027;
- Decreto Ministeriale n.410739 del 04.08.2023 – Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 2021/2116 del 26/02/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC;
- D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt.26 e 27 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo del 29/03/2004 n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell' art 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 07/03/2003 n.38;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1/12/1999 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998 n. 173;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;



- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. del 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- DM. n. 83709 del 21/02/2024 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività;
- Circolare AGEA 16382/2016 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale- Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto Legislativo n. 122/ 2011 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice



comunitario dei medicinali veterinari;

- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Decreto 31 gennaio 2002 Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Interministeriale (Mipaaf - Ministero della Salute) n. 0341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- D. Lgs n. 42 del 17/03/2023 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune ;
- Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 Benessere animale, prot. n. 0021050 del 30 settembre 2020 – DGSAF-MDF-P;
- Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2007. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- Decreto legislativo 6 novembre 2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010 n. 181. Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto 4 febbraio 2013 del Ministero della Salute. Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003 n. 267. Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

2.3 Disposizioni regionali

- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PSP PAC 2023-2027 versione Settembre 2024 pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura e consultabile al seguente link [Normative e documenti | Sviluppo Rurale Regione Sicilia](#);
- Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi previsti dal CSR Sicilia sul Piano Strategico della PAC 2023-2027;
- D.A. n. 12/Gab./2023 del 02/03/2023 con cui è stato istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC



per il periodo 2023-2027;

- D.D.G. n. 8957 del 20/10/2025 con cui si approvano le griglie di riduzione/esclusione dell'Intervento SRA 30 "Benessere Animale" - Azione A - Aree di intervento specifiche.

3 Localizzazione e durata dell'impegno

L'intervento SRA 30 si applica su tutto il territorio regionale. L'impegno è annuale, decorre dall'1 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre dello stesso anno solare.

4 Beneficiari

Possono accedere al presente bando le seguenti tipologie di beneficiari:

CR01 – Agricoltori singoli o associati

CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

5 Requisiti di accesso e specie animali ammesse all'intervento

Possono accedere al sostegno i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

CR 03 - possedere una consistenza minima di allevamento da assoggettare agli impegni non inferiore a 7 UBA per ogni specie animale.

Le specie animali ammesse all'intervento sono: avicoli da carne, avicoli da uova, bovini da carne, bovini da latte, bufalini da carne, bufalini da latte, caprini, equidi, ovini e suini.

La sottostante tabella riporta le categorie di animali che concorrono a determinare le UBA aziendali, con i relativi indici di conversione in UBA, secondo quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023-2027

	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età	0,15

6 Campo di applicazione

Con il presente Bando viene attivata la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a valere sull'Intervento SRA 30 "Benessere Animale" - Azione A del PSP 2023/2027 e si prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.



7 Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il pagamento delle domande di adesione al presente bando è pari ad euro 20.913.750,00.

8 Azione A, aree e sotto-azioni

La tipologia di intervento SRA 30 “**Benessere Animale**”, ai fini dell’attivazione del presente Bando, è articolata nelle seguenti quattro aree:

Area 1. “Acqua, mangimi e cura degli animali”

Area 2. “Condizioni abitative, come maggiore e migliore qualità di spazio disponibile”;

Area 3. “Condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo

Area 4. “Accesso all'aperto e pascolo”;

Nell’ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti sotto-azioni:

Sotto-azioni A - Area 1	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
1.1 Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva	Presenza di un piano alimentare elaborato da un'alimentarista (Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico, nel rispetto delle relative competenze professionali) e revisionato ad ogni cambio di alimenti.	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
1.3 Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate	Presenza di Piani di pareggio semestrali (pagata soltanto un'operazione aggiuntiva rispetto alla baseline).	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne, suini e scrofe, equidi
1.6 - Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Test di ingresso e di uscita. Relazione asseverata dal Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico (nel rispetto delle relative competenze professionali) comprovante l’attività di formazione svolta dal Professionista/ Ente di formazione (accreditato) a favore dell’allevatore e riportante sia il test di ingresso eseguito ad inizio formazione sia quello di uscita ad attività formativa completata. I test di ingresso e di uscita devono riportare la data di esecuzione ed essere completati entro il 30 settembre 2026	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Sotto-azioni A - Area 2	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
2.1- Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Presenza di procedure inserite in un manuale di biosicurezza	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
2.2 - Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	1) Presenza di un registro degli interventi di igiene effettuati 2) Documento di acquisto per i prodotti	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
2.3 - Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	1) Rapporto n. capi per mq (10% in più rispetto alla baseline) 2) Relazione asseverata dal Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico (nel rispetto delle relative competenze professionali) attestante il rispetto dell'impegno previsto	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
2.4 – Utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Registrazione dei rinnovi/ sostituzioni eseguiti	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne, suini e scrofe, equidi.
2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura	Presenza di un abbonamento annuale con una ditta specializzata	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne, suini e scrofe
Sotto-azioni A - Area 3	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
3.1 - Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione ai bisogni etologici degli animali	Il rapporto tra il numero di materiale di arricchimento e il numero di capi deve essere superiore o uguale all'80% (ossia disponibile per tutti gli animali presenti)	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, suini e scrofe
3.2 - Gestione dei gruppi coerentemente	Presenza di capi in stalla/Presenza di più gruppi	Bovini da carne e da latte, Bufalini



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici, compresa la rimonta interna	presenti in stalla/Presenza di un registro degli interventi effettuati	carne e latte, ovicapri, suini e scrofe
3.3 - Gestione delle femmine durante la gestazione, parto e allattamento	Presenza di area parto gestita attraverso la registrazione degli interventi dei capi in gestazione/partorienti/allattamento	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicapri, scrofe, equidi
Sotto-azioni A - Area 4	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
4.1 - Accesso all'aperto, aree di esercizio	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite al pascolo 2) Calendarizzazione sui quaderni di campagna dell'accesso all'aperto 3) Documento di acquisto per integrazione mangimi	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini, equidi
4.4 - Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali	Calendarizzazione sul quaderno di campagna degli accessi e spostamenti all'aperto dei capi quantificata in ore	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicapri, suini, equidi
4.5 - Gestione del pascolamento	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite al pascolo. Tale norma non si applica qualora i detentori dei capi affidino gli animali ad altri gestori delle superfici.	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicapri
4.6 - Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo	Presenza di procedure scritte in un manuale di biosicurezza dei trattamenti antiparassitari programmati 1) Referto delle analisi eseguite su un campione non inferiore al 20% dei capi assoggettati all'impegno.	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini, equidi

9 Modalità di accesso, impegni e condizioni di ammissibilità

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data dell'1 gennaio 2026 e mantenuti per l'intero periodo annuale di impegno.

In base alle diverse categorie animali, alla tipologia di allevamento ed alla modalità di conduzione della stalla



presente in azienda (vengono intese come equiparabili anche le strutture di cui all'Avviso pubblico prot. n. 80943 dell'11/04/2024), il beneficiario **dovrà aderire agli impegni relativi alle AREE di intervento 1 - 2 e 4 (con riferimento alle sub-azioni 4.1, 4.5 e 4.6); su base facoltativa é possibile aderire anche agli impegni relativi all'AREA di Intervento 3 (bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte e ovi-caprini e suini) e agli impegni della sub-azione 4.4 "Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali"** (solo per i bovini da carne, ovi-caprini ed equidi), **fermo restando il requisito minimo di accesso a ciascuna sotto-azione pari ad almeno 7 UBA per ogni specie animale.**

Si specifica che trovano applicazione, ai fini del presente Bando, tutte le disposizioni già impartite dall'Amministrazione Regionale con particolare riguardo ai seguenti Avvisi:

- Avvisi prot. n. 8016 del 17/01/2024 e prot. n. 152361 del 7/8/2025 relativi all'attività di formazione;
- Avviso prot. n. 80943 datato 11/04/2024 di chiarimento sui controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate e strutture equiparabili alla stalla;
- Avviso prot. 179764 datato 03/10/2024 di chiarimento sui controlli parassitologici;

Relativamente alla sotto-azione 1.6 "Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali" dell'Intervento SRA 30 "Benessere Animale" bando 2026, si specifica che i test di ingresso e di uscita dovranno riguardare anche i beneficiari che hanno aderito ai precedenti bandi. In tale circostanza i beneficiari dovranno comunque svolgere un'attività di aggiornamento da certificare attraverso i test di cui sopra.

La domanda potrà essere valutata ammissibile al pagamento solamente nel caso di assunzione e rispetto degli impegni. In caso di adesione ad un numero inferiore di sotto-azioni rispetto a quelle complessivamente previste dal bando per la singola specie e tipologia di allevamento, oppure di mancato rispetto degli impegni previsti dalle sotto-azioni richieste, verranno applicate sul premio richiesto le griglie di riduzione ed esclusione approvate con DDG n.8957 del 20.10.2025 pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura.

Nel caso in cui l'allevatore decida di assoggettare agli impegni solo una parte dei capi detenuti ed afferenti ad una data specie animale, lo stesso dovrà, contestualmente, provvedere alla predisposizione di un elenco riportante gli estremi identificativi degli animali assoggettati agli impegni previsti dal Bando, da rendere disponibile nel caso di controllo. Le eventuali sostituzioni dei capi assoggettati agli impegni dovranno avvenire nel rispetto della continuità degli impegni assunti originariamente e comunque entro 15 giorni. In ogni caso la perizia asseverata dovrà attestare che le sostituzioni sono avvenute nel rispetto delle predette condizioni.

Il mancato mantenimento degli impegni assunti, anche parzialmente, rispetto alle UBA inizialmente assoggettate sarà sanzionato secondo quanto previsto dalle griglie delle riduzioni ed esclusioni.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dall'intervento i soggetti beneficiari devono soddisfare, inoltre, i seguenti requisiti:

- **essere registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche in qualità di detentori;**
- **avere il possesso degli animali oggetto di richiesta di sostegno per l'intero periodo di impegno;**
- **possedere allevamenti ricadenti nel territorio della Regione Sicilia;**

10 Altri obblighi

Il beneficiario è tenuto inoltre, a rispettare i seguenti obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità: (art. 12 e 14, Regolamento UE n. 2021/2115);
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)



- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 08/08/1998, pag. 23)

11 Entità dell'aiuto

Il premio massimo previsto per l'adesione a tutte le sotto azioni afferenti alle AREE 1 – 2 e 4 (con esclusione dell'impegno 4.4" Gestione dell'allevamento transumante") di pertinenza di ciascuna specie animale e indirizzo produttivo è riportato nella sottostante tabella

Specie / categoria animale ad UBA	
Avicoli da carne	€ 110
Avicoli da uova	€ 18
Bovini da carne	€ 170
Bovini da latte	€ 170
Bufalini da carne	€ 80
Bufalini da latte	€ 170
Caprini	€ 136
Equidi	€ 170
Ovini	€ 140
Suini	€ 110

Per le aziende che si impegnano anche alla sotto-azione **4.4 - Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali** (solo per i bovini da carne, ovi-caprini ed equidi) è previsto un premio aggiuntivo di € 23 ad UBA.

Per le aziende che aderiscono anche ai tre impegni dell'**AREA 3** è previsto un premio aggiuntivo di € 25 ad UBA (bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte e ovi-caprini) e di € 18 per i suini.

Sui premi da riconoscere sarà applicato il criterio di degressività secondo la seguente tabella

	Numero di UBA assoggettate		
	da 7 a 30	da 31 a 60	oltre 60
Percentuale del premio erogabile rispetto a quello ammissibile	100%	75%	50%

Qualora, nonostante l'applicazione della degressività come da tabella sopra, l'importo richiesto delle domande di sostegno/pagamento pervenute dovesse superare la dotazione finanziaria assegnata al presente intervento, si adotterà il criterio della riduzione percentuale dell'importo ammesso in funzione della disponibilità finanziaria.

Il contributo massimo erogabile a favore della tipologia di intervento SRA 30 per ciascun beneficiario non potrà comunque superare l'importo complessivo di euro **40.000,00**.



12 Collegamento con gli altri interventi (cumulabilità, compatibilità e demarcazione)

L'intervento SRA30 è **cumulabile** con:

- l'intervento SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica;

L'intervento SRA30 è **compatibile** con:

- l'intervento SRA 29 "Agricoltura Biologica"
- l'intervento ANC (71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi, quali:

- SRH01 "Servizi di consulenza aziendale", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale;
- SRH03 "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali".

È assicurata la necessaria **demarcazione** di SRA30 con i seguenti interventi: PD 05 – ES 1- Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2) in base alle specifiche esigenze regionali:

- eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione,
- escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli interventi

13 Presentazione della domanda di Sostegno/Pagamento

La domanda di sostegno/pagamento va presentata telematicamente, secondo quanto previsto nelle circolari operative emanate da AGEA, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale o anche direttamente dal beneficiario mediante le modalità operative previste dalle Istruzioni operative AGEA

La domanda dovrà essere presentata telematicamente attraverso il sistema SIAN e riportare, come Ente competente, l'Ispettorato Agricoltura della provincia corrispondente a quella indicata nel codice di stalla. In caso di presenza di più codici di stalla riferiti a diverse provincie, sarà facoltà del beneficiario specificare nella domanda uno degli Ispettorati delle provincie corrispondenti ai codici di stalla presenti.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, lo stesso può presentare domanda di accesso ai previsti benefici solo per quelle strutture ricadenti in Sicilia.

La domanda dovrà essere presentata solo dopo aver provveduto a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato e risultare coerente ai dati dichiarativi della domanda.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. La data di decorrenza per la presentazione delle domande sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità saranno indicati con successivo provvedimento di questa Amministrazione all'esito dell'adozione delle



specifiche Istruzioni operative.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata sul SIAN, debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere conservata presso il CAA che l'ha rilasciata.

14 Istruttoria e valutazione delle domande

La verifica dei criteri generali di ammissibilità è effettuata attraverso il SIAN, il Fascicolo aziendale, la Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute. Ai fini dell'istruttoria delle domande di pagamento, nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative ed anche ai fini di una maggiore efficienza nell'erogazione dei premi, l'Amministrazione intende privilegiare la procedura di istruttoria automatizzata per il riconoscimento del pagamento degli anticipi. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito del VECI (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi). Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente all'istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione Regionale che comunica l'esito dei controlli all'Organismo pagatore Agea tramite apposite ITC.

Le domande che risulteranno, al termine dell'istruttoria automatizzata, escluse totalmente dal pagamento, saranno sottoposte ad istruttoria manuale a cura dell'Ispettorato Agricoltura di competenza.

Con riguardo alle domande caratterizzate dal pagamento automatizzato per un importo inferiore a quello richiesto in domanda, per la riapertura dell'istruttoria ai fini di un eventuale pagamento integrativo, sarà necessaria una preventiva richiesta del beneficiario che autorizzi l'istruttoria manuale, in considerazione della possibile riduzione dell'importo erogabile rispetto a quello determinato con l'istruttoria automatizzata che si potrebbe verificare con la riapertura istruttoria.

15 Verifiche tecniche - amministrative e controlli in loco

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 809/2014, che disciplina l'attuazione dei controlli e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le disposizioni applicative dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Pagatore AGEA descritte nei Manuali delle procedure e nelle circolari. In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande. Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali.

Il controllo sugli impegni assunti avverrà mediante l'acquisizione da parte degli Ispettorati Agricoltura di competenza di un'apposita perizia asseverata redatta da un Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico (nel rispetto delle relative competenze professionali).

Vengono fatti salvi comunque gli ulteriori controlli da parte degli uffici istruttori.



Nella perizia dovranno essere descritte analiticamente, per ciascuna sotto-azione, le attività svolte e finalizzate al rispetto degli impegni, riportando i riferimenti ai documenti attestanti il conseguimento degli stessi. Si precisa che i predetti documenti dovranno essere conservati e resi disponibili per eventuali controlli per un periodo di almeno 5 anni dalla data di fine impegno.

La suddetta perizia asseverata dovrà essere presentata prima della scadenza del periodo di impegno secondo tempistiche che verranno disposte successivamente alla pubblicazione del bando e comunicate sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

16 Riduzioni ed esclusioni

In materia di riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e 809/2014 e s.m.i. Con riferimento alla normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica il D. Lgs n. 42 del 17/03/2023.

Si fa espressa riserva di modificare e integrare quanto già previsto in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in funzione di eventuali adeguamenti al quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento e di quanto è previsto dalle griglie di riduzione/esclusione approvate con D.D.G. n. 8957 del 20/10/2025 pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura.

17 Strumenti di tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.).

17.1 Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta, i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato e l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione o conoscenza del provvedimento.

Per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di spedizione (nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata) o consegna nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (in questo caso il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o del delegato) o il protocollo regionale in entrata nel caso di consegna brevi manu dell'originale; il ricorso può essere notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso



straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

17.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è previsto dall' art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; atti amministrativi regionali ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale. Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.

17.3 Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio, non è richiesto che l'atto sia definitivo. Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere.

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell'eventuale indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove



prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini,) l'irricevibilità del ricorso medesimo. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti,) l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio. La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al TAR è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo. La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

18 Comunicazioni tramite la posta elettronica certificata (p.e.c.)

L'Organismo Pagatore AGEA e gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dai partecipanti al bando nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale è comunque tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito dell'applicazione di nuove norme e procedure emanate



dallo Stato e/o dall'OP.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

19 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare e/o integrare il presente atto e di impartire ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'intervento.

20 Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Fulvio Bellomo

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n°39/1993 e suc.mod*